

**AVVOCATO
MARCO PALERMITI
S T U D I O L E G A L E**

RIFLESSIONI SUL DIRITTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI NOLEGGIO AUTO

Verificatosi un sinistro il proprietario del mezzo danneggiato, oltre al danno al veicolo, patisce un ulteriore danno derivante dall'impossibilità di utilizzare il mezzo di trasporto durante il tempo occorrente per le riparazioni. Tale periodo, per comodità probatoria, viene fatto coincidere con quello strettamente necessario per provvedere alle riparazioni.

Tale pregiudizio viene definito "danno da fermo tecnico".

La spesa sostenuta per il noleggio di un'auto sostitutiva altro non è che il corrispettivo per il rimpiazzo dell'utilità perduta (disponibilità della vettura) a seguito del sinistro: nella sostanza una spesa (tecnicamente *danno emergente*) necessaria a ripristinare le condizioni (disponibilità di una vettura) venute meno quale conseguenza dell'occorso sinistro (*avevo ed utilizzavo una vettura resa indisponibile; ho sostituito tale vettura con un'altra noleggiata sostenendo una spesa*).

Tale costo va quindi a determinare quantitativamente ed in termini monetari il *danno da fermo tecnico*.

La prova del danno può essere fornita sotto un duplice ALTERNATIVO profilo:

- 1) attraverso la produzione della documentazione attestante la spesa sostenuta per il veicolo sostitutivo (nell'ipotesi di danno emergente connesso a spesa di noleggio);
- 2) la dimostrazione della perdita subita per rinuncia ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (nell'ipotesi di mancato guadagno).

Pertanto qualora venga fornita la prova di uno dei predetti elementi, non può escludersi il diritto al risarcimento di tale voce di danno.

I motivi per cui il danneggiato intende essere risarcito non sono un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno.

Il danneggiato che ha subito il fermo tecnico della sua vettura, deve essere per ciò solo risarcito e cioè deve poter disporre *medio tempore* di un mezzo sostitutivo, se lo ritiene necessario

**AVVOCATO
MARCO PALERMITI**

o comunque opportuno, senza che alcun sindacato da parte del giudice possa essere svolto sulla meritevolezza e fondatezza delle ragioni per cui ha ritenuto di noleggiare una vettura sostitutiva.

Ne consegue che il danneggiato, una volta che abbia provato di avere sopportato una spesa per munirsi di un'auto sostitutiva, ha diritto al risarcimento del danno.

